

FONDAZIONE CNOS-FAP ETS IMPRESA SOCIALE MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Parte generale

1 Funzione del Modello Organizzativo

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica».

Ai sensi dell'art.5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto, mediante l'individuazione e la conseguente regolamentazione delle attività sensibili.

Il presente Modello Organizzativo Parte Generale costituisce un elemento del sistema di gestione integrato del CNOS-FAP, sicché la prevenzione dei reati presupposto viene assicurata attraverso il sistema complessivo delle procedure in vigore, con particolare riferimento a sistema di gestione per la qualità, sistema di gestione per la privacy e sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro.

Il Modello Organizzativo dell'ente, pertanto, inteso in modo unitario e complessivo, si articola nelle seguenti parti:

- I. il presente Modello Organizzativo Parte Generale (a seguire MOG), che contiene i criteri generali del sistema di prevenzione dei reati presupposto adottato dall'ente e la valutazione dei rischi di reato presupposto rispetto al catalogo contenuto nel decreto 231;
- II. il Regolamento dell'OdV monocratico, adottato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza;
- III. l'elenco aggiornato dei reati presupposto, che viene allegato al MOG ad ogni aggiornamento per assicurare che lo stesso sia riferito a tutti i reati presupposto previsti dalla normativa in vigore;
- IV. il Codice Etico che contiene i principi generali di comportamento, in coerenza con il MOG;
- V. il Manuale della Qualità, il documento di analisi dei rischi e le relative procedure ed istruzioni operative, che costituiscono la parte speciale del Modello Organizzativo dell'ente.

2 Principi generali alla base del Modello Organizzativo dell'ente

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione CNOS-FAP ETS si basa su principi fondamentali che orientano i comportamenti di tutti coloro che operano nell'Ente, garantendo il rispetto delle normative, l'efficacia dei controlli interni e la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tali principi, in linea con il sistema di governance e gestione dell'Ente, con lo Statuto, il Codice Etico, il Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001, GDPR, Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008) e con le Linee Guida di Confindustria, costituiscono la base della cultura organizzativa della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza (OdV), nell'ambito della propria attività di controllo, verifica che tali principi siano conosciuti, compresi e rispettati da tutto il personale, dagli organi direttivi e dai soggetti terzi che operano per conto dell'Ente.

Principi Fondamentali del Modello 231

● LEGALITÀ

L'attività della Fondazione deve essere svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia di natura legale che contrattuale, con particolare attenzione agli ambiti più esposti al rischio di commissione di reati presupposto 231.

● TRASPARENZA

Le regole e le procedure devono essere chiare, comprensibili e accessibili, sia per i soggetti interni che per gli stakeholder esterni, garantendo tracciabilità delle decisioni e delle operazioni.

● INTEGRITÀ E FEDELITÀ

I comportamenti degli organi direttivi, dei dipendenti e dei collaboratori devono essere coerenti con la mission della Fondazione, evitando qualsiasi conflitto di interesse o azione contraria agli interessi dell'Ente.

● SPECIFICITÀ

Le prescrizioni del Modello 231, del Codice Etico e dei documenti operativi devono essere dettagliate e vincolanti, specialmente per le attività a maggior rischio di illecito, assicurando che ogni azione sia conforme alle regole interne.

● **ATTUABILITÀ**

Le norme e le procedure adottate devono essere effettivamente applicabili e funzionali alle attività dell'Ente, evitando formalismi e sovrastrutture burocratiche che ne ostacolano l'attuazione.

● **CONDIVISIONE E RESPONSABILITÀ**

Tutti i livelli organizzativi devono essere coinvolti attivamente nella definizione e nell'applicazione delle regole interne, garantendo un approccio partecipativo alla compliance.

● **COMPETENZA E FORMAZIONE**

Il personale deve possedere adeguate competenze per l'attuazione del Modello 231, con obbligo di formazione continua, sia in materia di reati presupposto che di norme e procedure interne.

● **EFFETTIVITÀ**

Il Modello 231 deve essere efficacemente attuato, evitando che rimanga solo un documento formale. L'OdV assicura che le regole siano concretamente rispettate e applicate nelle attività quotidiane dell'Ente.

● **DISCIPLINA E SANZIONI**

Ogni violazione del Modello 231 deve essere tempestivamente individuata e sanzionata, in modo imparziale e proporzionato, attraverso il Sistema Disciplinare previsto dall'Ente.

● **DINAMICITÀ E AGGIORNAMENTO**

Il Modello 231 deve essere continuamente aggiornato, per adattarsi alle evoluzioni normative, organizzative e operative della Fondazione.

● **UNITÀ E INTEGRAZIONE**

Il sistema di gestione dell'Ente deve essere armonico e coordinato, garantendo la piena integrazione tra il Modello 231 e gli altri sistemi di gestione adottati, come il Sistema Qualità ISO 9001, il Sistema Privacy GDPR e il Sistema di Sicurezza sul Lavoro.

● **TRACCIABILITÀ E CONTROLLO**

Ogni attività rilevante deve essere documentata e verificabile, per consentire un controllo trasparente e fornire evidenze oggettive della corretta applicazione delle regole.

● **COORDINAMENTO E SEGMENTAZIONE DELLE FUNZIONI**

Le funzioni aziendali devono operare in modo integrato, garantendo il rispetto del principio di separazione dei poteri e delle competenze, per evitare conflitti di interesse e cumuli di funzioni incompatibili.

● **PREVENZIONE E MONITORAGGIO CONTINUO**

L'OdV deve assicurare un monitoraggio costante dei processi aziendali, identificando eventuali aree di rischio e proponendo azioni correttive per prevenire la commissione di reati.

📌 **Conclusioni**

L'adozione di questi principi fondamentali consente alla Fondazione CNOS-FAP ETS di rafforzare il proprio sistema di controllo interno, tutelare la propria reputazione e garantire un ambiente di lavoro etico, trasparente e conforme alla normativa vigente.

⚠️ Qualsiasi violazione di questi principi è considerata un rischio per l'Ente e comporterà l'applicazione delle misure previste dal Sistema Disciplinare 231.

3 Principi del sistema disciplinare interno

3.1 Finalità e principi generali

Il presente sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Fondazione CNOS-FAP ETS. Esso ha la funzione di:

- garantire l'effettività delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- dissuadere da comportamenti contrari alle normative, alle procedure interne e ai principi etici dell'ente;
- assicurare coerenza, imparzialità e proporzionalità nella risposta alle violazioni;
- rafforzare il ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nella prevenzione dei reati presupposto.

Ogni violazione sarà valutata considerando:

- la gravità effettiva del fatto;
- l'intenzionalità della condotta;
- le mansioni e il livello di responsabilità del soggetto coinvolto;
- le circostanze e l'eventuale reiterazione;
- le conseguenze concrete sul piano giuridico, organizzativo e reputazionale per l'ente.

3.2 Ambito soggettivo

Il sistema sanzionatorio si applica a tutte le categorie di soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio dell'Ente:

- Dipendenti con contratto subordinato;
- Collaboratori autonomi, consulenti e fornitori;
- Volontari e religiosi;
- Componenti degli organi apicali;
- Qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Ente.

3.3 Tipologie di sanzioni

Per i dipendenti (nel rispetto dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori e del CCNL):

- Richiamo verbale o scritto;
- Multa;
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- Licenziamento disciplinare.

Per collaboratori e consulenti:

- Lettera di richiamo;
- Risoluzione del contratto;
- Richiesta danni.

Per volontari e religiosi:

- Lettera di richiamo;
- Sospensione temporanea dalla collaborazione;
- Revoca dell'incarico.

Per componenti degli organi apicali:

- Segnalazione agli organi di controllo;
- Proposta di revoca della nomina;
- Denuncia all'autorità competente.

3.4. Clausola di discrezionalità motivata

L'Ente si riserva un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle sanzioni, al fine di tener conto:

- dell'effettivo pregiudizio per l'Ente;
- del comportamento successivo alla violazione;
- dell'eventuale ammissione di responsabilità;
- dell'esigenza di tutela dell'integrità morale e della missione dell'Ente.

3.5. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nel procedimento sanzionatorio

L'OdV:

- riceve le segnalazioni tramite canali riservati;
- effettua le istruttorie e propone sanzioni;
- monitora l'attuazione del sistema disciplinare;
- segnala le violazioni al CdA o agli organi competenti;
- collabora con RSPP, DPO e Organo di Controllo per la vigilanza integrata.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'OdV costituisce violazione grave.

CASISTICA E CRITERI SANZIONATORI

Per ciascuna area di rischio reato 231, sono indicate le violazioni tipiche e le misure potenziali, lasciando sempre margine valutativo.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, truffa, indebita percezione, ecc.)

Violazioni:

- Omissioni nella gestione di fondi pubblici;
- Falsificazione di rendiconti;
- Offerta o accettazione di utilità;
- Conflitti d'interesse non dichiarati.

Sanzioni:

Dal richiamo scritto alla sospensione o risoluzione del contratto. In caso di dolo o coinvolgimento attivo in reati, proposta di licenziamento o segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Reati societari e di falsificazione documentale

Violazioni:

- Bilanci o rendicontazioni non veritiere;
- Omissione intenzionale di informazioni rilevanti;
- Ostruzione alle funzioni di controllo.

Sanzioni:

Graduabili da sospensione a revoca di incarico, fino al licenziamento per giusta causa o alla risoluzione contrattuale.

3. Reati informatici e trattamento illecito di dati

Violazioni:

- Accesso non autorizzato a sistemi;
- Diffusione di dati riservati;
- Omissione nel segnalare data breach;
- Uso improprio degli strumenti informatici.

Sanzioni:

Da ammonimento scritto alla risoluzione contrattuale. Per i dipendenti, applicazione progressiva: richiamo → sospensione → licenziamento.

4. Omicidio colposo e lesioni colpose sul lavoro (art. 25-septies)

Violazioni:

- Inadempienze in materia di sicurezza;
- Mancata formazione o DPI non forniti;
- Segnalazioni ignorate o manipolate.

Sanzioni:

Multe, sospensioni, revoca degli incarichi apicali. Nei casi gravi, proposta di licenziamento o denuncia.

5. Corruzione tra privati

Violazioni:

- Favoritismi nella scelta di fornitori;
- Premi o benefit a fini non trasparenti;
- Conflitti di interesse non comunicati.

Sanzioni:

Da ammonizione a risoluzione del rapporto contrattuale. Possibile esclusione da gare future.

6. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Violazioni:

- Pagamento di salari sottosoglia;
- Violazioni sistematiche dei turni di riposo o ferie;
- Alloggi degradanti o mancanza di sicurezza.

Sanzioni:

Diffida immediata, sospensione dell'attività, risoluzione del contratto d'appalto o convenzione.

7. Reati in materia di copyright

Violazioni:

- Uso non autorizzato di software;
- Distribuzione di contenuti protetti;
- Riproduzione illegale di materiali didattici.

Sanzioni:

Ammonizione, ritiro credenziali informatiche, sospensione o risoluzione. Richiesta danni in caso di danno d'immagine.

8. Violazioni della normativa in materia di minori

Violazioni:

- Contatti inappropriati o non vigilati con minori;
- Omissione di segnalazioni;
- Non conformità ai protocolli di tutela.

Sanzioni:

Allontanamento immediato, sospensione cautelare, revoca dell'incarico. In caso di reato, obbligo di denuncia.

9. Reati ambientali e tracciabilità dei rifiuti

Violazioni:

- Smaltimento non conforme;
- Omessa registrazione dei rifiuti speciali;
- Inosservanza di norme ambientali nei progetti.

Sanzioni:

Sospensione delle attività, risoluzione dei contratti, responsabilità del dirigente competente.

10. Ostacolo alla vigilanza e audit interni

Violazioni:

- Mancata collaborazione con l'OdV;
- Rifiuto o ritardo nell'invio di documentazione;
- Alterazione di prove o informazioni.

Sanzioni:

Sempre considerata violazione grave. Misure fino alla revoca o licenziamento.

Nota finale

Ogni decisione sanzionatoria sarà formalmente motivata e documentata, con riferimento ai criteri adottati dall'Ente.

L'OdV vigilerà sul rispetto del sistema e potrà proporre modifiche migliorative.

4 Funzione dell'Organismo di vigilanza (OdV)

4.1 Premessa e Ruolo dell'OdV

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, per beneficiare dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, l'Ente debba adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) efficace e attuato concretamente.

Elemento essenziale di tale sistema di prevenzione è la presenza di un Organismo di Vigilanza (OdV), il cui compito principale è monitorare il rispetto e l'efficacia del Modello 231 e garantire che venga costantemente aggiornato e applicato.

L'OdV della Fondazione CNOS-FAP ETS è un organo indipendente e autonomo, dotato di poteri di iniziativa e controllo, con la responsabilità di vigilare sul corretto funzionamento e aggiornamento del Modello 231.

4.2 Compiti e Funzioni dell'OdV

L'OdV ha il compito di garantire che il Modello 231 sia rispettato, aggiornato e applicato in modo efficace all'interno dell'Ente. In particolare, esso:

✦ **Vigila sull'applicazione del Modello 231** da parte delle figure apicali e dei loro sottoposti, verificando che i comportamenti siano conformi alle procedure e ai protocolli previsti.

✦ **Verifica l'adeguatezza e l'efficacia del Modello**, assicurandosi che sia idoneo a prevenire la commissione dei **reati presupposto** previsti dal D.Lgs. 231/2001.

✦ **Monitora l'evoluzione normativa e organizzativa**, segnalando all'Ente la necessità di aggiornare il Modello 231 in base a **nuove disposizioni di legge, modifiche statutarie o cambiamenti nei processi interni**.

✦ **Analizza eventuali scostamenti tra le prassi operative e le disposizioni del Modello 231**, evidenziando aree di rischio o anomalie nei processi gestionali e decisionali.

✦ **Favorisce la formazione e la diffusione della cultura della compliance** tra i dipendenti e i collaboratori dell'Ente, promuovendo corsi e aggiornamenti sulle tematiche del Modello 231.

✦ **Garantisce l'uniformità dei comportamenti** rispetto alle procedure e ai protocolli del Modello, assicurando il rispetto delle linee guida interne, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'Ente.

✦ **Gestisce e analizza le segnalazioni ricevute** nell'ambito del sistema di **whistleblowing**, attivando le verifiche necessarie per valutare la fondatezza delle stesse e suggerire eventuali azioni correttive.

✦ **Effettua audit interni e controlli documentali**, programmando verifiche periodiche sulle aree sensibili per identificare eventuali criticità e proporre miglioramenti al sistema di controllo interno.

✦ **Riferisce periodicamente agli Organi Direttivi dell'Ente**, fornendo relazioni dettagliate sulle attività di vigilanza, sulle anomalie riscontrate e sulle azioni correttive suggerite.

4.3 Prerogative dell'OdV

L'efficacia dell'Organismo di Vigilanza dipende dalla sua capacità di operare in autonomia, indipendenza e con continuità d'azione. A tal fine, l'OdV della Fondazione CNOS-FAP ETS gode delle seguenti prerogative:

Indipendenza decisionale → Le scelte e le valutazioni dell'OdV sono insindacabili da parte di qualunque organo dell'Ente, garantendone la piena autonomia di giudizio e intervento.

Competenza e affidabilità → Il componente monocratico dell'OdV è selezionato sulla base di elevata professionalità, esperienza e competenza in materia di compliance, diritto societario e Modelli 231.

Posizione orizzontale nell'organigramma → L'OdV è un organo privo di subordinazione gerarchica rispetto agli altri organi dell'Ente, per garantire imparzialità e indipendenza operativa.

Accesso libero a tutte le informazioni → L'Ente è tenuto a fornire all'OdV qualsiasi documento, dato o informazione necessaria all'espletamento delle sue funzioni di vigilanza.

Adeguatezza delle risorse → L'OdV dispone di un budget annuale minimo di 5.000 euro, utilizzabile solo in caso di effettiva necessità per lo svolgimento delle sue attività, con possibilità di accesso a ulteriori fondi su motivata richiesta.

Utilizzo di consulenti esterni → Se necessario, l'OdV può avvalersi di consulenti specializzati per approfondimenti tecnici, legali o contabili, nel rispetto delle risorse disponibili.

Adozione di un Regolamento interno → L'OdV redige e aggiorna il proprio Regolamento di funzionamento, definendo criteri e modalità di svolgimento delle attività di vigilanza.

Stabilità della carica e revoca solo per giusta causa → Il componente monocratico dell'OdV resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e può essere rimosso solo per giusta causa, con motivazione adeguata da parte del CdA.

Collaborazione con gli organi di controllo → L'OdV interagisce con l'Organo di Controllo, il DPO, l'RSPP e il Revisore Contabile, condividendo informazioni su rischi e violazioni per un sistema di vigilanza integrato.

Svolgimento di attività periodiche e di controllo → L'OdV esercita le sue funzioni attraverso:

- **Riunioni periodiche**, con frequenza stabilita dal Regolamento interno;
- **Audit documentali e verifiche sul campo**, finalizzate a monitorare l'applicazione del Modello 231;
- **Corsi di formazione e aggiornamento** per il personale, per garantire la diffusione della cultura della compliance.

✚ L'OdV deve essere informato immediatamente di ogni evento rilevante, incluse segnalazioni di incidenti di sicurezza sul lavoro, procedimenti giudiziari o contestazioni disciplinari inerenti a possibili violazioni del Modello 231.

4.4 Conclusioni

L'Organismo di Vigilanza è un **pilastro fondamentale** del Modello 231 e rappresenta il principale strumento di **monitoraggio e prevenzione** per l'Ente.

✚ **Punti chiave per l'OdV della Fondazione CNOS-FAP ETS:**

✓ **Autonomia e indipendenza operativa** → L'OdV opera senza condizionamenti e con libero accesso alle informazioni.

✓ **Supervisione costante** → L'OdV vigila su tutti i processi aziendali rilevanti ai fini del Modello 231.

✓ **Interazione con gli organi di controllo interni** → L'OdV collabora con il CdA, l'Organo di Controllo, il DPO e il RSPP per un sistema di compliance integrato.

✓ **Poteri di segnalazione e proposta** → L'OdV può suggerire miglioramenti al Modello 231 e segnalare criticità agli organi direttivi.

⚠ Il mancato rispetto delle disposizioni e delle richieste dell'OdV è considerato una violazione grave del Modello 231 e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

📌 L'Ente si impegna a garantire il pieno supporto all'OdV, fornendogli strumenti, risorse e collaborazione per lo svolgimento delle sue attività di vigilanza. 🚀

5 Flussi informativi verso l'OdV

5.1 Premessa

L'efficacia del Modello 231 dipende dalla capacità dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di acquisire, elaborare e analizzare tempestivamente informazioni rilevanti per la prevenzione dei reati.

Il sistema di flussi informativi è strutturato per garantire:

- ✓ Monitoraggio costante delle attività sensibili;
- ✓ Individuazione precoce di anomalie o violazioni del Modello 231;
- ✓ Corretta tracciabilità e trasparenza nella gestione dei dati e delle segnalazioni;
- ✓ Sinergia tra OdV, Organo di Controllo, Direzione Generale e altre funzioni strategiche dell'Ente.

Ogni soggetto coinvolto nella gestione e nei processi decisionali dell'Ente è obbligato a comunicare all'OdV tutte le informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sul Modello 231.

5.2 Obblighi di comunicazione all'OdV

✦ Devono trasmettere flussi informativi all'OdV:

- Consiglio di Amministrazione (CdA) → per tutte le decisioni strategiche e finanziarie con impatti sul rischio 231;
- Organo di Controllo e Revisore Legale → per le verifiche su bilanci, fondi pubblici, conformità normativa e audit interni;
- Direzione Generale → per le procedure organizzative e gestionali rilevanti per il Modello 231;
- Responsabili di Area/Funzione (Qualità, Privacy, Sicurezza, Formazione, Amministrazione,) → per anomalie, segnalazioni, criticità e azioni correttive;
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e Medico Competente → per incidenti sul lavoro, mancata formazione obbligatoria, non conformità alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

● DPO (Data Protection Officer) → per violazioni della privacy e protezione dati personali (GDPR);

● Dipendenti e Collaboratori → per segnalazioni whistleblowing o violazioni accertate delle procedure interne.

5.3 Tipologie di flussi informativi in entrata verso l'OdV

✦ Le comunicazioni devono essere trasmesse all'OdV con periodicità prefissata o immediatamente in caso di eventi critici.

✦ Flussi Periodici Obbligatori

🔍 Bilancio e Finanziamenti Pubblici/Privati (annuale)

✓ Rendicontazione dei contributi pubblici e privati ricevuti;

✓ Controlli su finanziamenti destinati a formazione professionale e progetti sociali.

🔍 Gestione della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) (annuale)

✓ Incidenti, near miss, ispezioni ASL, audit di sicurezza;

✓ Segnalazioni di mancato rispetto delle procedure di sicurezza.

🔍 Controllo della Privacy e Protezione Dati (GDPR) (annuale)

✓ Violazioni di dati personali, accessi non autorizzati, data breach;

✓ Stato della formazione obbligatoria sulla protezione dati.

🔍 Audit Interni, audit di certificazione e riesame della direzione (annuale)

✦ Flussi Straordinari Immediati (Eventi Critici)

Devono essere comunicati all'OdV entro 24 ore:

! Apertura di procedimenti penali o amministrativi nei confronti dell'Ente o dei suoi rappresentanti;

! Segnalazioni di reati 231 (corruzione, frode, indebita percezione di fondi, reati societari...);

! Gravi violazioni della sicurezza sul lavoro (infortuni, malattie professionali, violazioni normative...);

! Ispezioni da parte delle Autorità di Controllo (ANAC, ASL, Garante Privacy, INL, Agenzia delle Entrate...);

! Violazioni del GDPR e Data Breach (perdita o accesso non autorizzato ai dati sensibili);

! Anomalie nelle procedure di gestione finanziaria e appalti.

📌 In caso di evento critico, l'OdV ha il diritto di attivare verifiche immediate e di richiedere l'intervento degli Organi di Controllo.

6 Attuale organizzazione dell'ente e collegamenti con il Modello Organizzativo

La Fondazione CNOS-FAP ETS (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione e Aggiornamento Professionale – Ente del Terzo Settore – Impresa Sociale) ha sede a Roma e può istituire delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Obiettivi principali dell'Ente sono:

- formazione professionale, educazione e istruzione a favore di giovani, donne e categorie a rischio di esclusione.
- interventi per il lavoro e le politiche attive, inclusi servizi di orientamento e supporto all'occupazione.
- sostegno alle attività salesiane, con particolare attenzione ai valori etici e solidali.

La Fondazione opera senza scopo di lucro e si qualifica come Ente del Terzo Settore (ETS), iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Secondo l'art. 4 dello Statuto, la Fondazione svolge le seguenti attività:

- ☒ Formazione professionale, istruzione e attività culturali di interesse sociale;
- ☒ Interventi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ☒ Orientamento e politiche attive del lavoro;
- ☒ Servizi educativi per la prevenzione della dispersione scolastica;
- ☒ Accoglienza umanitaria e inclusione sociale.

Queste attività sono coerenti con il Modello 231, in particolare per la gestione trasparente delle risorse finanziarie e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Gli organi di governo della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione (CdA) → Organo direttivo con poteri di gestione e controllo.
- Presidente Nazionale → Legale rappresentante dell'Ente, con potere di firma.
- Organo di Controllo → Vigila sulla gestione economica e amministrativa, inclusa l'attuazione del Modello 231.
- Collegio dei Membri e Assemblea dei Partecipanti → Strutture consultive.

I principi statutari di gestione economica e finanziaria dell'ente sono i seguenti:

- le risorse della Fondazione provengono da finanziamenti pubblici, privati e attività istituzionali;
- divieto assoluto di distribuzione di utili: ogni avanzo di gestione è reinvestito nelle attività dell'Ente;
- obbligo di trasparenza e tracciabilità finanziaria, con la redazione di bilanci annuali certificati.

7 Collegamenti con il sistema di gestione per la privacy

La Fondazione CNOS-FAP ETS gestisce un elevato numero di dati personali, inclusi quelli di dipendenti, collaboratori, utenti dei servizi formativi e stakeholder. La tutela di tali dati è regolata dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che impone specifici obblighi in materia di protezione, gestione e sicurezza delle informazioni personali.

Il Modello 231 e il Sistema di Gestione della Privacy (SGP) sono strettamente collegati, in quanto la mancata conformità alla normativa sulla protezione dei dati può costituire rischi legali e organizzativi per l'Ente, con possibile configurazione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, quali:

- Trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003 e GDPR);
- Frode informatica (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- Accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.);
- Omissione di misure di sicurezza (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, in relazione alla sicurezza informatica).

Per mitigare tali rischi, la Fondazione ha implementato un sistema integrato di gestione della privacy e compliance 231, supervisionato dall'Organismo di Vigilanza (OdV) e dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato ai sensi degli articoli 37-39 del GDPR.

7.1 Il Ruolo del DPO e il Collegamento con l'OdV

La Fondazione ha nominato un Data Protection Officer (DPO), il cui compito principale è:

- ✓ Monitorare il rispetto del GDPR e delle normative privacy applicabili;
- ✓ Verificare l'efficacia delle misure di protezione dei dati adottate dall'Ente;
- ✓ Fornire consulenza interna su tematiche di protezione dei dati;
- ✓ Collaborare con l'OdV per l'integrazione delle misure di compliance privacy nel Modello 231.

Il DPO e l'OdV operano in sinergia, prevedendo:

- ✂ Flussi informativi reciproci, con report periodici sulle segnalazioni di violazioni privacy;
- ✂ Verifica congiunta delle misure di protezione dati e sicurezza informatica;
- ✂ Coordinamento nelle attività di audit e controllo;
- ✂ Procedure condivise per la gestione delle segnalazioni whistleblowing attinenti alla privacy.

7.2 Integrazione tra Privacy e Modello 231 nelle Procedure dell'ente

Per garantire un sistema di controllo interno efficace e coerente, il Modello 231 e il Sistema di Gestione della Privacy sono integrati attraverso protocolli e procedure operative che includono:

GESTIONE DEI DATI PERSONALI NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 231

| Processo | Rischio 231 | Misure di protezione privacy |
|---|--|---|
| Selezione e gestione del personale | Trattamento illecito di dati, discriminazione | Regolamento interno su accesso ai dati e criteri di valutazione trasparenti |
| Rapporto con fornitori e consulenti | Accesso non autorizzato a dati sensibili | Contratti con clausole di riservatezza e privacy-by-design |
| Gestione dei dati sanitari dei lavoratori | Violazione delle misure di sicurezza dati | Policy interne di minimizzazione dati e misure di sicurezza avanzate |
| Trattamento dati nel sistema whistleblowing | Ritorsioni o divulgazione indebita dati segnalante | Sistema di segnalazione con garanzie di anonimato e crittografia |

Il mancato rispetto delle norme sulla privacy può comportare sanzioni disciplinari interne, in linea con il sistema sanzionatorio del Modello 231. Esempi di infrazioni sanzionabili:

- Accesso non autorizzato a dati sensibili;
- Omessa segnalazione di violazioni privacy;
- Uso improprio di informazioni riservate.

7.3 Audit, Monitoraggio e Aggiornamento del Modello 231 e Privacy

L'Ente prevede verifiche periodiche per garantire l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Gestione Privacy e del Modello 231.

🔗 Attività di monitoraggio congiunto OdV - DPO:

- ✓ Audit annuali sui processi di trattamento dati;
- ✓ Verifica della corretta applicazione delle misure di sicurezza;
- ✓ Analisi dei rischi aggiornati in base a evoluzioni normative;
- ✓ Riesame e aggiornamento delle procedure interne.

L'integrazione tra Modello 231 e GDPR è fondamentale per garantire la conformità dell'Ente alle normative nazionali e internazionali. L'OdV e il DPO operano in stretta collaborazione per:

- ✓ Prevenire e mitigare i rischi di trattamento illecito dei dati;
- ✓ Assicurare che il sistema di gestione della privacy sia coerente con il Modello 231;
- ✓ Monitorare costantemente l'adeguatezza delle misure adottate;
- ✓ Coordinare la gestione delle segnalazioni whistleblowing legate alla privacy.

🔗 L'Ente si impegna a garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati, adottando un sistema di gestione che unisce trasparenza, sicurezza e responsabilità.

8 Collegamenti con il sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro

8.1 Premessa

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro è un principio fondamentale per la Fondazione CNOS-FAP ETS e rientra tra gli aspetti chiave della responsabilità amministrativa degli enti, come previsto dal D.Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 25-septies del Decreto 231 prevede sanzioni per gli enti che, a causa di violazioni della normativa sulla sicurezza, siano ritenuti responsabili di:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.), se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), se derivanti da inosservanza delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni.

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), all'art. 30, stabilisce che un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) idoneo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 può costituire esimente dalla responsabilità dell'ente per tali reati, purché:

✓ Sia adottato ed efficacemente attuato;

✓ Definisca ruoli e responsabilità in materia di sicurezza;

✓ Preveda un sistema di controlli e sanzioni per il mancato rispetto delle misure di prevenzione.

Per garantire un sistema di prevenzione efficace, il Modello 231 della Fondazione è integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

8.2 L'Art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e il Modello 231

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i requisiti che un sistema di gestione deve possedere per essere esimente dalla responsabilità dell'ente. Tali requisiti devono essere integrati nel Modello 231 della Fondazione, attraverso le seguenti misure:

REQUISITI LEGALI E OPERATIVI

| Requisito (art. 30 D.Lgs. 81/08) | Implementazione nel Modello 231 |
|--|--|
| Rispetto degli obblighi normativi | Procedure interne di conformità alle norme sulla sicurezza |
| Ruoli e responsabilità in materia di sicurezza | Definizione nel mansionario aziendale e nei documenti SGSL |

| | |
|--|---|
| Requisito (art. 30 D.Lgs. 81/08) | Implementazione nel Modello 231 |
| Sistema disciplinare per la violazione delle norme sulla sicurezza | Previsione di sanzioni graduate per i trasgressori |
| Meccanismi di monitoraggio e controllo | Audit interni periodici, report all'OdV e verifiche ispettive |
| Gestione della formazione e informazione dei lavoratori | Piani di formazione obbligatori per tutti i livelli organizzativi |
| Monitoraggio degli infortuni e gestione delle emergenze | Procedure documentate per la segnalazione e analisi degli eventi |

8.3 Ruolo dell'OdV nella Vigilanza sulla Sicurezza

L'Organismo di Vigilanza (OdV), nell'ambito del Modello 231, collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e l'Organo di Controllo per:

- 🔍 Monitorare l'applicazione delle procedure di sicurezza e la loro efficacia;
- 🔍 Verificare il rispetto delle responsabilità in materia di prevenzione;
- 🔍 Garantire che i flussi informativi sulle non conformità e sugli infortuni siano adeguati;
- 🔍 Segnalare al CdA eventuali violazioni gravi e proporre azioni correttive.

L'OdV riceve periodicamente report sulla sicurezza, con analisi di:

- 🔴 Eventuali infortuni e incidenti sul lavoro;
- 🔴 Non conformità riscontrate negli audit di sicurezza;
- 🔴 Formazione svolta e aggiornamenti normativi;
- 🔴 Eventuali segnalazioni whistleblowing su violazioni della sicurezza.

9 Ricognizione delle attività dell'ente rispetto al rischio di reato presupposto

Nel presente paragrafo del Modello si effettua una ricognizione delle attività dell'ente esposte al rischio di reato presupposto, con riferimento all'elenco aggiornato dei reati 231.

I rischi associati alle diverse attività sono poi documentati e gestiti all'interno del documento di analisi dei rischi previsto dal sistema di gestione integrato del CNOS-FAP

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| Il rischio è elevato, dal momento che l'ente partecipa a progetti finanziati da enti pubblici nazionali ed internazionali | 1 Ottenimento ed utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici (europei, statali, regionali, provinciali e comunali) difforme da quanto stabilito dall'ente finanziatore. |

Concussione (art. 317 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: non riferibile alle attività dell'ente giacché il personale dell'ente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale | |

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 -319-320 cod. pen.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| Il rischio è relativo ai frequenti rapporti dell'ente con pubblici ufficiali, in | 1 Conseguimento di benefici non dovuti, ottenuti corrompendo un pubblico ufficiale, con elargizioni in denaro o di altra natura, |

| | |
|---|---|
| particolare i rappresentanti degli enti finanziatori dei diversi progetti | <p>purché suscettibile di valutazione economica (es. offerta di posti di lavoro per sé o per congiunti).</p> <p>2 Accettazione di tentativi di corruzione da parte di un pubblico ufficiale, con particolare riferimento alle attività ispettive svolte dalla PA.</p> |
|---|---|

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod.pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| Riferibile solo ai casi di svolgimento di procedimenti civili o penali in cui l'ente sia parte. Il rischio è residuale poiché nella storia dell'ente sono rarissimi i casi di procedimento giudiziario di cui l'ente sia parte. | 1 Tentativi di corruzione di un pubblico ufficiale (es. magistrato o CTU) nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui l'ente è parte in causa. |

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| Riferibile a eventuali flussi informativi verso l'amministrazione pubblica tramite strumenti informatici. Il rischio è significativo poiché in molti progetti finanziati le informazioni sono gestite attraverso piattaforme informatiche. | 1 Inserimento di false informazioni su documenti informatici acquisiti dalla Pubblica Amministrazione e connessi a benefici di natura economica per l'ente. |

Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| Il reato è stato introdotto del 2019 ed appare riferibile alle attività dell'ente rispetto alle attività finanziate con denaro pubblico. | <p>1 Richiesta da parte di terzi di messa in contatto o intermediazione nei rapporti con pubblici funzionari o pubblici uffici con il quale addetti dell'ente siano a contatti per motivi istituzionali.</p> <p>2 Utilizzo di consulenti o altri soggetti terzi quali mediatori nei rapporti con pubblici funzionari o pubblici uffici</p> |

REATI SOCIETARI

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| BASSO: la fattispecie integra il reato comunemente noto come “falso in bilancio” e costituisce un reato di pericolo che è compatibile anche con la natura di ente senza scopo di lucro. | 1 Redazione del bilancio con notizie false od omissioni di informazioni dovute, in modo tale da poter indurre in errore sulla reale situazione finanziaria dell’ente. |

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame si riferisce alle sole società quotate in borsa. | |

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| BASSO: la fattispecie può essere riferita ai rapporti con i soggetti incaricati della revisione dei conti. | 1 Gestione non corretta della documentazione strumentale a consentire l’attività dei soggetti preposti alla revisione dei conti. |

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di capitale sociale. | |

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di capitale sociale. | |

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti che non dispongono di utili e riserve da ripartire. | |

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti associativi. | |

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti associativi, giacché la norma codicistica fa riferimento ad operazioni relative al capitale sociale | |

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame è riferibile alla sola fase della liquidazione dell'ente | |

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|-------------------------|---|
| NON APPLICABILE | |

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

AGGIOTAGGIO

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: il reato in esame non si può riferire agli enti senza scopo di lucro. | |

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (art. 2629 bis c.c.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: il Codice civile riferisce l'illecito in questione alle sole società quotate | |

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| BASSO: riferibile ai rapporti con i soggetti istituzionali che svolgono verifiche sull'attività dell'ente, volendo intendere, in modo estensivo e funzionale ad una maggiore scrupolosità nella gestione del rischio, per "autorità pubblica di vigilanza" qualunque pubblica amministrazione che svolga funzioni di vigilanza rispetto all'attività dell'ente. | 1 Falsificazione od omissioni nella predisposizione della documentazione esibita a funzionari pubblici, in sede di vigilanza. |

Corruzione tra privati (art. 2635 e 2635 bis cod. civ.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| Il reato, riferibile a tutte le persone giuridiche di qualunque settore e forma giuridica, è relativo ai rapporti con il personale interno (intraaziendale) e con i fornitori esterni (extraaziendale) quindi dev'essere considerato all'interno del Modello 231 dell'ente. | 1 Corruzione extraaziendale (es. selezione di fornitori privi dei necessari requisiti di qualità o pagamento a prezzi gonfiati o pagamento per attività fittizie) finalizzata a procurare un vantaggio all'ente (ad esempio il fornitore in questione è legato a un pubblico funzionario che potrebbe adottare decisioni a favore dell'ente). 2 Corruzione intraaziendale (es. avanzamenti in carriera, emolumenti extra a dipendenti e collaboratori in cambio di comportamenti non corretti, ad esempio richiesta ad un responsabile interno della sicurezza o della privacy di omettere un determinato controllo di sua competenza). |

REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| Il rischio è quello comune a tutti gli enti che gestiscono rapporti di lavoro o di collaborazione ed è legato al sistema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro. La tipologia di attività del personale dell'ente (attività prevalentemente d'ufficio) rende il rischio non particolarmente significativo. | 1 Infortuni e incidenti a danno di lavoratori dell'ente. 2 Lesioni conseguenti a mobbing (orizzontale o verticale) o straining. |

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602, cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi non riferibile alle attività degli enti in questione. | |

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| <p>La recente riformulazione del reato in senso estensivo, prevendendo anche lo sfruttamento diretto e non solo il cd. Caporalato, rende il rischio significativo per tutte le persone giuridiche che occupano un numero significativo di lavoratori.</p> <p>Il numero di lavoratori dell'ente e la tipologia di attività rende comunque tale rischio non significativo.</p> | <p>1) Ricorrenza di almeno uno dei seguenti indicatori di sfruttamento per i lavoratori dell'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>2) Ricorrenza di altre possibili forme di sfruttamento con modalità diverse.</p> |

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies bis cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| Il personale dell'ente non opera di regola a contatto con minorenni sicché il rischio non è significativo. In ogni caso, per particolari progetti che possono prevedere contatti con soggetti minori, l'ente dispone di specifici protocolli di comportamento. | 1) Partecipazione del personale dell'ente ad attività che prevedono contatti con minorenni. |

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: fattispecie del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione di una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|-------------------------|--|
| NON APPLICABILE. | 1 Relazioni non corrette di personale adulto docente e non con utenti minorenni. 2 Mancato intervento a fronte di atti sessuali dietro corrispettivo nei rapporti tra alunni. |

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| Il rischio, riferibile all'ente in modo solo residuale, è connesso all'uso dei | 1 Utilizzo dei dispositivi e della rete aziendale |

| | |
|--|--|
| dispositivi dell'ente, già oggetto di regolamentazione aziendale all'interno della documentazione relativa alla protezione dei dati personali e alle istruzioni sull'utilizzo degli strumenti di lavoro sia in ufficio che nel lavoro agile. | |
|--|--|

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 cod. pen.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| L'attuale formulazione di questa categoria di reati rende il rischio significativo in tutti gli enti, dal momento che qualunque reato non colposo il cui profitto sia utilizzato a beneficio dell'ente potrebbe determinare responsabilità 231 per l'ente (es. un illecito tributario). Il rischio è ancora più significativo a seguito delle riforme legislative del 2021 che hanno esteso il reato "madre" a qualunque fattispecie di reato anche colposo e contravvenzionale. | 1 Atti di compravendita immobiliare e altre operazioni di particolare valore economico. 2 Gestione dei pagamenti e degli incassi, con particolare riferimento alla soglia legale di divieto di operazioni in contanti. 3 Gestione del denaro contante e di eventuali titoli o azioni. 4 Gestione delle operazioni bancarie. 5 Commissione di reati non colposi presupposto dell'autoriciclaggio, con particolare riferimento ai reati in materia tributaria. |

REATI INFORMATICI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n. 6 cod. pen.

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| Il rischio può sussistere qualora taluni dei reati in oggetto, già classificati come applicabili nell'analisi dei rischi (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico) sia commesso da due o più addetti della struttura. Tale rischio è effettivamente remoto, ben più del rischio della commissione da parte di singoli addetti, ed in ogni caso, per le fattispecie considerate, appare inimmaginabile ravvedervi un interesse o vantaggio per l'ente. | 1 Stessi fattori individuati nei corrispondenti reati, qualora commessi in forma associata. |

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente | |

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente | |

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| La norma è particolarmente significativa, giacché (almeno stando ad un orientamento, sebbene minoritario, di dottrina e giurisprudenza) potrebbe rendere di fatto sensibili tutti i reati, allorché commessi in forma associata. Il rischio si estenderebbe pertanto a qualsiasi illecito penale commesso da più addetti dell'ente, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso. | 1 Associazione tra più addetti dell'ente che potrebbero avere interesse alla commissione di un reato, soprattutto rispetto ai progetti finanziati. 2 Carenza nella vigilanza da parte del personale apicale rispetto a condotte illecite di più addetti in accordo tra loro. |

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| Ipotizzabile in via residuale solo a fronte della commissione di tali illeciti nei confronti di strutture concorrenti | 1 Compimento di atti di concorrenza sleale nei confronti di organizzazioni concorrenti, commessi con violenza o minaccia, oppure mediante la diffamazione di scuole concorrenti o la rivelazione di notizie riservate. |

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente | |

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| NON APPLICABILE: ipotesi del tutto estranea all'attività dell'ente. | |

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Reati previsti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia dei diritti d'autore).

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

- 4) chi, al fine di trarne profitto, su supporti con contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende e concede in locazione una banca dati;
- 5) chi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri e supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 6) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- 7) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della Tv con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico duplicazioni e produzioni abusive;
- 8) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della Tv con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- 9) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- 10) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- 11) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati principalmente con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a

seguito di esecuzione di provvedimento dell'autorità amministrativa e giurisdizionale;

- 12) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per TV, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- 13) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- 14) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- 15) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- 16) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- 17) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;
- 18) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| <p>Ipotesi non particolarmente rilevante rispetto all'attività dell'ente, comunque riferibile alla condotta dell'addetto che provveda a scaricare programmi senza autorizzazione e senza pagare la relativa licenza.</p> <p>Riferibile altresì alla gestione delle pubblicazioni curate dall'ente ed alla gestione del materiale didattico per attività formative all'interno dell'ente o con utenza esterna, con riferimento sia al materiale audio-video che alla gestione dei libri di testo e delle fotocopie.</p> | <p>1 Download di programmi informatici senza l'autorizzazione delle figure preposte.</p> <p>2 Mancanza di controlli in ordine all'installazione di programmi sulle macchine dell'ente.</p> <p>3 Mancanza di controlli rispetto al possesso di programmi a pagamento o gratuiti.</p> <p>4 Mancanza di controlli sull'accesso dei vari operatori alle macchine dell'ente.</p> <p>5 Assenza di firewall sulle postazioni PC utilizzate da utenti ed addetti.</p> |

| | |
|--|--|
| | 6 Mancata formazione / informazione / addestramento del personale che utilizza le postazioni PC. 7 Aggiornamento e tenuta del sito Internet. 8 Pubblicazione di materiali. 9 Riprese audiovideo e proiezione di video agli alunni. 10 Diffusione di materiali didattici (testi, fotocopie, dispense...). |
|--|--|

**REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IN CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| Riferibile soltanto alla gestione del personale extraUE, sia interno che appaltato. | 1 Assunzione o impiego di lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno da parte dell'ente o di eventuali ditte appaltatrici (soprattutto nel settore dell'edilizia). |

REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: del tutto estraneo alle attività dell'ente | |

REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: si tratta di rischi che non sono in alcun modo riconducibili all'attività dell'ente. | |

REATI AMBIENTALI

Art. 727-bis. cod. pen. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Art. 733-bis. cod. pen. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 137 (sanzioni penali per violazione di norme ambientali)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 256 gestione dei rifiuti

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 257 (bonifica dei siti)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.)

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 259

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 279 Sanzioni

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (commercio internazionale di animali e piante in via di estinzione)

Reati richiamati dalla legge 150 del 1992 art. 3 bis comma 1, contenuti nel Regolamento CE n. 338/97 art. 16 paragrafo 1

Legge n. 549/93 art. 3 comma 6 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

D. Lgs. 202/07 Inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| NON APPLICABILE: si tratta di rischi che non sono in alcun modo riconducibili all'attività dell'ente. | |

**ART. 25 QUINQUIESDECIES DECRETO 231
REATI TRIBUTARI**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| <p>Il rischio è quello comune a tutte le persone giuridiche tenute agli adempimenti in materia fiscale. Fatta eccezione per il reato di cui al comma 1-bis dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01, che non si rende applicabile alla nostra casistica di enti non commerciali operanti in Italia e con scarsissime occasioni di transazioni con altri paesi ue o extraue.</p> <p>Le fattispecie a rischio sono quelle previste dall'attuale normativa penale tributaria, limitatamente ai reati richiamati dal decreto 231 (gli altri potrebbero essere ricondotti alla fattispecie dell'autoriciclaggio o dell'associazione per delinquere).</p> <p>Si evidenzia che le ulteriori tipologie di reato presupposto tributario introdotte a partire dal D. Lgs. 75/2020 non sono riferibili all'attività dell'Ente, poiché fanno riferimento a condotte di rilevanza transazionale (oltre che a fattispecie oggettive e soglie economiche che comunque non sarebbero riferibili all'attività dell'ente</p> | <p>1 Aumento del passivo per pagare un'imposta più bassa del dovuto, avvalendosi di fatture o altri documenti fiscali per operazioni inesistenti in tutto o in parte, ovvero attribuite a soggetti diversi da quelli dichiarati.</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <p>Note spese per trasferte portate in deduzione ("note spese gonfiate")</p> <p>Retribuzione corrisposta ai dipendenti inferiori a quelli dichiarati ("falsa busta paga")</p> <p>Acquisto di beni o servizi non realmente ricevuti ("fatturazioni fittizie")</p> <p>Acquisto di beni o servizi in realtà acquistati a costi inferiori ("sovrappaturazione") soprattutto per tipologie di beni / servizi il cui valore non sia codificato dal mercato.</p> <p>2 – Compimento di altri artifici per ridurre l'imposizione (dichiarazione fraudolenta)</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <p>Alterazione del risultato di bilancio mediante apposizione di poste passive non</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>fondate o superiori alla misura corretta (accantonamenti a fondi del passivo / risconti passivi su ricavi / riduzioni inesistenti delle giacenze di magazzino,)</p> <p>Scomputo di maggiori ritenute d’acconto (o crediti di imposta) rispetto a quelle subite / spettanti sui contributi ricevuti</p> <p>Imputazione di detrazioni o deduzioni di imposta IRES non spettanti (efficientamento energetico / erogazioni liberali, ...)</p> <p>Alterazione delle deduzioni IRAP previste dal c.d. “cuneo fiscale” sui dipendenti</p> <p>Aliquote di imposta adottate in misura ridotta in relazioni a supposte casistiche di agevolazione</p> <p>Simulate cessioni di cespiti (rimasti invece in uso) per maturare minusvalenze.</p> <p>mancata dichiarazione in Italia di beni o giacenze liquide all’estero.</p> <p>2 e/o 5 - Compimento di altri atti fraudolenti (simulati contratti di alienazione a terzi dei beni di proprietà dell’Ente, anche a valori irrisori, affitto d'azienda o di cessioni di credito, di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento, sostituzione dei beni mobili strumentali di proprietà dell’ente con altri di minor valore, ecc.)</p> <p>idonei ad ostacolare l’accertamento o ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria</p> <p>OVERO</p> <p>Idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta:</p> <p>Alienazioni simulate ad altri enti correlati o collegati;</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>Trasferimento di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale; per sottrarre tali beni ad accertamento (ostacolo / induzione ad errore) o a riscossione coattiva</p> <p>3 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l'evasione.</p> <p>NdA: casistica molto rara nel mondo degli enti non commerciali</p> <p>Potrebbero rientrare ad esempio in questa condotta: eventuali fatture emesse verso altri Enti appartenenti alla medesima "entità capofila" / al medesimo gruppo di interesse => fattore di rischio possono essere le operazioni c.d. "infragruppo"</p> <p>4 Occultamento o distruzione di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.</p> <p>Fattore di rischio molto basso: immediatamente accertabile tramite controlli (vedi sotto) della corretta tenuta e conservazione delle scritture obbligatorie a norma di legge.</p> |
|--|---|

REATI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropriava di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| <p>Per furto e appropriazione indebita normalmente da escludere che avvenga nell'interesse o a vantaggio dell'ente ma comunque può essere riferito a condotte illecite del singolo da richiamare nel codice etico.</p> <p>La differenza è che nell'appropriazione indebita chi agisce ha il legittimo possesso del bene culturale.</p> | <p>1 L'ente si appropriava indebitamente di un bene culturale di cui ha il possesso ma non la proprietà.</p> |

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| <p>Il rischio è legato all'acquisto o all'occultamento di un bene culturale di cui l'agente è consapevole della provenienza delittuosa. Il rischio è quello generale della ricettazione che riguarda chi svolge l'attività di compravendita di</p> | <p>1 Un addetto dell'ente potrebbe occultare il ritrovamento di reperti archeologici per evitare di riscontrare l'interesse archeologico di un terreno e quindi venderlo liberamente</p> |

| | |
|---|--|
| oggetti culturali. È difficile associarlo all'interesse dell'ente ma potrebbe essere commesso da un addetto infedele dell'ente, ad esempio in concorso con un commerciante che opera nel settore. | |
|---|--|

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| Il rischio può essere riferito a quelle condotte dirette a modificare la documentazione relativa ai beni culturali per conseguire un profitto sottraendo i beni culturali a determinati vincoli | 1 Si potrebbe falsificare la dichiarazione del costruttore che ha ristrutturato l'immobile in una certa data. Oppure si potrebbe distruggere o manomettere un elenco in cui si dichiara che un certo oggetto fa parte di una collezione vincolata per sottrarlo al vincolo o perché il bene è stato danneggiato e si vuole evitare di incorrere nelle sanzioni per una non corretta conservazione |

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|--|
| Si tratta della fattispecie più a rischio, connessa in primo luogo a tutti i casi di compravendita di beni immobili vincolati | Le tre fattispecie a rischio sono quelle con chiarezza descritte dall'art 518 novies: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento |

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|--|
| Riferibile solo ai casi di spostamento di beni mobili culturali tra un Paese e l'altro in cui opera lo stesso ente | 1 Trasferimento senza autorizzazione di un bene culturale tra un Paese e l'altro in cui opera l'ente |

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|--|---|
| La fattispecie criminale può essere ricondotta a diversi rischi relativi alla conservazione dei beni mobili e immobili vincolati | 1 Il rischio potrebbe ad esempio essere riferito, rispetto ai beni paesaggistici, all'abbattimento di un albero per utilizzare gli spazi altrimenti (da parte dell'ente proprietario e da parte di un terzo affittuario o comodatario dell'immobile). Un altro esempio potrebbe essere, in un immobile vincolato, commettere un abuso edilizio che determina anche il cambiamento della destinazione d'uso di un ambiente. |

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Il rischio può essere ragionevolmente escluso perché richiede un'attività criminale consapevole.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

| Valutazione del rischio | Fattori di rischio e possibili non conformità |
|---|---|
| Non possono essere escluse le condotte riferibile alla devastazione nell'ambito della conservazione del bene. | 1 La devastazione potrebbe essere riferita a condotte in cui si elimina un bene culturale per un altro interesse dell'ente (es. copertura di un affresco con un altro tipo di pittura). |